

COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

***REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA DISCIPLINA
DELLA VIDEOSORVEGLIANZA***

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n° 5 del 6 febbraio 2013

Art. 1. Finalità e definizioni

Art. 2. Ambito di applicazione

Art. 3. Trattamento dei dati personali e finalità dell'impianto di videosorveglianza

Art. 4. Obblighi per il titolare, responsabile ed incaricato del trattamento

Art. 5. Responsabile ed incaricato

Art. 6. Accertamento di illeciti

Art. 7. Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

Art. 8. Obblighi degli operatori

Art. 9. Informazioni rese al momento della raccolta

Art. 10. Diritti dell'interessato

Art. 11. Sicurezza dei dati

Art. 12. Cessazione del trattamento dei dati

Art. 13. Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 14. Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Art. 15. Comunicazione

Art. 16. Tutela

Art. 17. Modifiche regolamentari

Art. 18. Abrogazione norme

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e definizioni

- 1) Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale, gestito ed impiegato dal Comune di Crespano del Grappa, - Servizio di Polizia Locale - si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale e soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
- 2) Per tutto quanto non è dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza.
- 3) Ai fini del presente regolamento si intende:
 - a) per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso l'ufficio della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese video registrate, che, - in relazione al luogo di installazione delle videocamere – interessano i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;
 - b) per il "trattamento", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati;
 - c) per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
 - d) per "titolare", il Comune di Crespano del Grappa, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
 - e) per "responsabile", la persona fisica, preposta dal titolare al trattamento di dati personali;
 - f) per "incaricato", la persona fisica – legata da rapporto di servizio al titolare – e preposto dal Responsabile al trattamento di dati personali;
 - g) per "interessato", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
 - h) per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - i) per "diffusione", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
 - j) per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
 - k) per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

- 1) Il presente regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante sistemi di videosorveglianza, attivati nel territorio urbano del Comune di Crespano del Grappa e gestiti dall'ufficio della Polizia Locale.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali e finalità dell'impianto di videosorveglianza.

- 1) Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione dell'impianto di videosorveglianza.
- 2) Le finalità istituzionali del suddetto impianto, conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Crespano del Grappa, sono:
 - a) Attivazione di uno strumento di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
 - b) Ricostruzione, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo in modo da permettere un intervento successivo della Polizia Locale o delle altre forze di polizia a tutela del patrimonio pubblico;
 - c) Tutelare il patrimonio comunale;
 - d) Rilevare infrazioni al codice della strada con le modalità e le omologazioni di legge;
 - e) Prevenire e reprimere illeciti di natura penale, quali atti di vandalismo o danneggiamento agli immobili ed in particolare al patrimonio comunale, degrado ambientale e di disturbo alla quiete pubblica.
- 3) Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese televisive che, in relazione al luogo di installazione, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
- 4) L'attività di videosorveglianza deve raccogliere solo i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili e limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando (quando non indispensabili) immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa vanno quindi stabilite in modo conseguente a quanto qui precisato.
- 5) La possibilità di avere dati ed immagini costituisce uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la Polizia Locale svolge quotidianamente.
- 6) L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime di tipo particolare.

CAPO II

OBBLIGHI PER IL TITOLARE, RESPONSABILE ED INCARICATO DEL TRATTAMENTO

Art. 4 - Notificazione

- 1) I casi trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati

temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 – Responsabile ed incaricati

- 1) Il Sindaco in qualità di Autorità Locale di Pubblica Sicurezza è designato quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi e per gli effetti della legge n. 675 del 1996 come modificata dal D.Lgs. n. 196 del 2003.
- 2) Il responsabile deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di trattamento dei dati personali e individua gli incaricati al trattamento dei dati. Il responsabile, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni di cui al presente regolamento e delle istruzioni impartite agli incaricati.
- 3) Gli incaricati procedono al trattamento, elaborando i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi alle istruzioni impartite dal responsabile. La gestione dell'impianto di video-sorveglianza è riservata agli organi di Polizia Locale.
- 4) Prima dell'utilizzo dell'impianto, gli incaricati saranno istruiti al corretto uso del sistema; nella fase di utilizzo, nel trattamento dei dati si atterranno alle misure di sicurezza indicate nel documento per la sicurezza della privacy.

Art. 6 – Accertamento di illeciti

- 1) Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti per la sicurezza pubblica, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti.
- 2) In tali casi, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti magnetici.
- 3) Alle informazioni raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere solo gli organi di Polizia Locale e l'Autorità Giudiziaria. Gli apparati potranno essere utilizzati anche in relazione ad indagini dell'Autorità Giudiziaria o di organi di Polizia.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Sezione I

RACCOLTA E REQUISITI DEI DATI PERSONALI

Art. 7 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

- 1) I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;

- d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo comma 3;
- 2) I dati personali sono ripresi attraverso **telecamere mobili o fisse di videosorveglianza**, installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, cimiteri, parchi pubblici ed immobili, del territorio urbano.
- 3) Le telecamere di cui al precedente comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale, in bianco/nero con luce insufficiente o notturne con luce artificiale infrarosso. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato di cui al suddetto art. 3. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti in una memoria interna alla telecamera e successivamente controllati presso l'ufficio del Comando di Polizia Locale. In questa sede le immagini saranno visualizzate su monitor e in caso di necessità salvate su un supporto magnetico. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, poiché la telecamera non è presidiata. Le immagini videoregistrate sono di norma conservate per un tempo non superiore a 24 (ventiquattro) ore e, comunque, non oltre i termini previsti nei provvedimenti del Garante del 29 novembre 2000 e 29 aprile 2004. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare al momento prefissato, con la cancellazione automatica dei dati precedentemente registrati mediante sovrascrittura, in caso di non utilizzo delle immagini riprese.

Art. 8 - Obblighi degli operatori

- 1) L'utilizzo del brandeggio da parte degli operatori e degli incaricati al trattamento dovrà essere conforme ai limiti indicati dal precedente articolo, come eventualmente modificato ed integrato.
- 2) L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per il controllo di quanto si svolga nei luoghi pubblici mentre esso non è ammesso nelle proprietà private.
- 3) Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 comma 2 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al Comandante della Polizia Locale che informa tempestivamente il Sindaco.
- 4) La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative e civili, oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

- 1) Il Comune di Crespano del Grappa, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del D. Lgs 30 giugno 1993, n. 196, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle aree in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura: "Area videosorvegliata - La registrazione è effettuata dalla Polizia Locale per fini di sicurezza" come indicato nel provvedimento del Garante del 29 aprile 2004.

- 2) Il Comune di Crespano del Grappa, nella persona del titolare, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, ai sensi del successivo art. 14, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

Sezione II

DIRITTI DELL'INTERESSATO NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 10 - Diritti dell'interessato

- 1) In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza, ha diritto:
- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare, del responsabile e degli incaricati, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
 - c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta, ovvero di 30 giorni previa comunicazione all'interessato se le operazioni necessarie per un integrale riscontro sono di particolare complessità o se ricorre altro giustificato motivo:
1. la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;
 2. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 3. di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.
- 2) Per ciascuna delle richieste di cui al comma 1, lett. c), n. 1), può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
- 3) I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
- 4) Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1, l'interessato può conferire per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
- 5) Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

- 6) Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Sezione III

SICUREZZA NEL TRATTAMENTO DEI DATI, LIMITI ALLA UTILIZZABILITA' DEI DATI E RISARCIMENTO DEI DANNI

Art. 11 - Sicurezza dei dati

- 1) I dati relativi alle immagini vengono temporaneamente memorizzati su memoria di capienza adeguata e il sistema procede alla cancellazione automatica mediante sovrascrittura con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.
- 2) Le immagini vengono visionate dagli incaricati del trattamento di norma giornalmente e restano memorizzate per massimo 15 giorni, onde consentire la visione anche nel caso di assenza per ferie o altro motivo del personale incaricato.
- 3) Nell'ipotesi di accertamento di illeciti di cui all'art. 6, le immagini vengono salvate per la conservazione su apposito supporto magnetico. Il Documento Programmatico sulla Sicurezza redatto ai sensi dell'art. 19 del D.lgs. n. 196/2003 disciplina le misure di sicurezza per l'accesso alle immagini e per la conservazione dei supporti magnetici.
- 4) Le registrazioni sono messe a disposizione dell'Autorità Giudiziaria o di altre pubbliche Autorità in presenza di provvedimenti da questi emanati.

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

- 1) In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:
 - a) distrutti;
 - b) ceduti ad altro titolare purché destinati ad un trattamento in termini compatibili agli scopi per i quali i dati sono raccolti;
 - c) conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.
- 2) La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal comma precedente lett. b) o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti. Sono fatte salve le sanzioni amministrative, penali e civili previste dalla legge.

Art. 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

- 1) La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

- 1) La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice di cui al precedente articolo.

Sezione IV

COMUNICAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI

Art. 15 - Comunicazione

- 1) La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Crespano del Grappa a favore di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è ammessa quando è prevista da una norma di legge o regolamento. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando è comunque necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se è decorso il termine di cui all'art. 19 comma 2, del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
- 2) Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
- 3) E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da Forze di Polizia, dall'Autorità Giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 16 - Tutela

- 1) Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196.
- 2) In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 - 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali, così come individuato dal precedente art. 5.

CAPO V

MODIFICHE

Art. 17 - Modifiche regolamentari

- 1) I contenuti del presente regolamento dovranno essere adeguati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.
- 2) All'aggiornamento degli indirizzi vincolati provvederà la Giunta Comunale, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal vigente ordinamento delle autonomie locali.

CAPO VI

NORME FINALI

Art. 18 – Abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le precedenti norme regolamentari nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con il presente testo normativo.



COMUNE DI CRESPANO DEL GRAPPA

Provincia di Treviso

COPIA

Deliberazione nr.	5
Del	06-02-13
Imm. Eseguita	N

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 5 del 06-02-2013

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA

L'anno duemilatrecento il giorno sei del mese di febbraio alle ore 20:30, presso la sala consiliare sita al piano secondo del Palazzo Reale - Piazza San Marco, 28 Crespino del Grappa - convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria di prima convocazione in seduta Pubblica.

COGNOME E NOME	P/A
RAMPIN ANNALISA	P
BARATTO MARCO	P
RACCANELLO GIOVANNI	P
ANDREATTA GIORGIO	P
MORANDO FEDERICO	A
FABBIAN LORENZO	P
CUNIAL NICO	A
TISO DIANA	P

ne risultano presenti nr. 6 e assenti nr. 2.

Assume la presidenza il signor RAMPIN ANNALISA in qualità di SINDACO assistito dal Segretario dott. GIANLUIGI SERAFINI

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerato che:

- nel territorio comunale sono state rinvenute delle aree abusivamente impiegate come discariche di materiali e di sostanze pericolose;
- l'individuazione dei responsabili degli illeciti risulta difficoltosa in quanto gli eventi vengono normalmente commessi in orari notturni in mancanza di un servizio di vigilanza;
- tutte le misure adottate per prevenire e contrastare il fenomeno sono risultati inefficaci ed inattuabili;
- si rende necessario garantire la tutela della proprietà;

Preso atto che sono in crescente aumento fenomeni di atti vandalici nel centro abitato nei confronti dei beni comunali;

Visto il D.L. 23.02.2009 n. 11 convertito in Legge 23.04.2009 n. 39 *Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori*, che ha riconosciuto come "bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani";

Vista la legge 20.05.1970 n. 300 *Statuto dei lavoratori* che vieta l'installazione di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori;

Richiamato il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08.04.2010 in materia di videosorveglianza, con il quale sono state dettate nuove disposizioni in sostituzione di quelle contenute nel precedente provvedimento del 29.04.2004;

Sentito il Sindaco che, in merito all'argomento e data la specificità dello stesso, cede la parola all'assessore Marco Baratto perché illustri il regolamento.

Sentita la relazione dell'assessore Marco Baratto che spiega le motivazioni per le quali, al momento, solo esclusivamente presso il CARD verrà installata una telecamera, agli specifici fini di individuare i trasgressori che abbandonano, nei pressi del cancello, rifiuti di vario genere.

Il regolamento in discussione ed approvazione detta, per altro, norme più generali relative anche alla installazione di ulteriori telecamere di videosorveglianza sul territorio comunale.

Intervengono quindi i consiglieri:

Diana Tiso che, nell'apprezzare l'idea di tenere sorvegliato l'accesso del card, si augura l'installazione anche di ulteriori telecamere sul territorio quali deterrenti per i malintenzionati e garanzia di sicurezza per la cittadinanza. Era per altro una iniziativa già finanziata dalla cessata amministrazione.

Marco Baratto in risposta, fa presente che si è dovuto formare il personale per l'uso delle apparecchiature, ottenere le conseguenti autorizzazioni e quindi, il tempo che si è "perso" è niente altro che tempo fisiologico per procedere all'allestimento della struttura.

Diana Tiso sottolinea comunque che la situazione della sicurezza va tenuta non solo sotto controllo ma potenziata per scongiurare e possibilmente evitare i fatti di mini criminalità urbana che frequentemente colpiscono i residenti a Crespano.

Sindaco ribadisce l'intenzione di portare a termine anche la convenzione con il comune di Asolo e gli altri comuni aderenti al servizio associato di polizia locale per poter così disporre di un costante servizio di vigilanza anche nell'arco della settimana.

Preso atto che i sistemi di videosorveglianza rappresentano una misura di controllo del territorio al fine di scongiurare danni derivanti da atti di vandalismo;

Con l'assistenza giuridico-amministrativa del Segretario Comunale;

Acquisito agli atti il parere preventivo di regolarità tecnica ed amministrativa attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa rilasciato dal responsabile del servizio polizia locale ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

Con voti favorevoli cinque, astenuti uno (Diana Tiso), contrari nessuno, **espressi dai sei consiglieri presenti.**

DELIBERA

1. di approvare il regolamento per la videosorveglianza allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale (allegato A);
2. di stabilire che il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della presente deliberazione;
3. di dare atto che spettano al Responsabile del Servizio Tecnico e all'Istruttore di vigilanza il compito di dare esecuzione al Regolamento approvato e vigilare sulla corretta applicazione del medesimo;
4. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Tecnico e all'istruttore di vigilanza per quanto di competenza e per garantire la massima diffusione e conoscenza anche attraverso idonee forme di pubblicità;
5. di pubblicare sul link del sito istituzione dell'ente il presente regolamento.

PARERI ART. 49 D.LGS. N. 267/2000

1. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

2. Nel caso in cui l'ente non abbia i responsabili dei servizi, il parere è espresso dal segretario dell'ente, in relazione alle sue competenze.

3. I soggetti di cui al comma 1 rispondono in via amministrativa e contabile dei pareri espressi.

4. Ove la Giunta o il Consiglio non intendano conformarsi ai pareri di cui al presente articolo, devono darne adeguata motivazione nel testo della deliberazione.

In riferimento alla proposta di deliberazione ad oggetto:

"APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE DI VIDEOSORVEGLIANZA"

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, LANDO DANIELE ESPRIME

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Addi 06-02-2013

Il Responsabile del servizio interessato

F.to LANDO DANIELE

- IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, LANDO DANIELE ESPRIME

PARERE: Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Addi 06-02-2013

Il Responsabile del servizio interessato

F.to LANDO DANIELE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to RAMPIN ANNALISA

IL SEGRETARIO

F.to GIANLUIGI SERAFINI

Nr. 204 di Pubbl.

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(art. 124, D. Lgs 18.8.2000, nr. 267)

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi dal 21-02-13

Addì 21-02-13

IL FUNZIONARIO INCARICATO

F.to Lucia Pauletto

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

☐ è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune dal giorno 21-02-13 al giorno 08-03-13 e che contro la stessa non è stato presentato alcun reclamo.

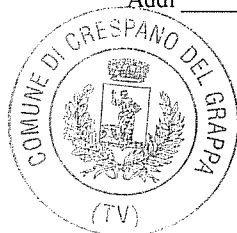
☐ non soggetta al controllo preventivo di legittimità - è divenuta esecutiva il 04-03-13 per il decorso termine di 10 giorni dalla pubblicazione, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del D. Lgs. 18 agosto 2000. Nr. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to GIANLUIGI SERAFINI

Per copia conforme all'originale

Addì _____



LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Lucia Pauletto